

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

60.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIGLIA

INDICE

	PAG.	
Sostituzione:		
PRESIDENTE	514	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971 (3952-ter) . .	514	
PRESIDENTE	514, 515, 516, 517, 518, 519, 520	
ARNAUD, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	515, 518, 519, 520	
BOTTA, <i>Relatore</i>	514, 518, 520	
GUARRA	516, 518, 519	
LA BELLA	519	
TANI	515	
Disegno e proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione):		
Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis);		
BONOMI e CICCARDINI: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Tuscania (442);		
		<p>CERVONE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878);</p> <p>TRANTINO ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945);</p> <p>LA BELLA ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946);</p> <p>LA TORRE ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1994);</p> <p>URSO SALVATORE ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738);</p>

	PAG.
IOZZELLI: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071);	
CASTELLUCCI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto (3344);	
DE' COCCI: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478);	
STRAZZI ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657);	
BENEDETTI ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831)	520
PRESIDENTE	520
Proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
BONIFAZI ed altri: Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (446);	
BARDOTTI ed altri: Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (587);	
PRESIDENTE	521
LAPENTA, <i>Relatore</i>	521
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
BECCARIA ed altri: Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444 concernenti la costruzione di edifici di culto (3434)	521
PRESIDENTE	521, 522, 523
ARNAUD, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	523
LURASCHI, <i>Relatore</i>	522, 523
TODROS	522
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	523

La seduta comincia alle 9,45.

CUSUMANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento, il deputato Ciuffini è sostituito dal deputato La Bella.

Discussione del disegno di legge: Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971 (3952-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971 ».

L'onorevole Botta ha facoltà di svolgere la relazione.

BOTTA, *Relatore*. Ricordo anzi tutto che il provvedimento al nostro esame è il risultato di uno stralcio, deliberato dalla nostra Commissione, nella seduta del 30 ottobre, degli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 3952, riguardanti provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971.

Il Comitato ristretto aveva ultimato i suoi lavori nel mese di ottobre, ed è stato trasmesso alla V Commissione bilancio un nuovo testo del provvedimento, approvato in via di principio dalla nostra Commissione, per il prescritto parere; pertanto a questo punto ritengo che sarebbe opportuno passare ad una breve illustrazione degli articoli del provvedimento al nostro esame.

Per quanto concerne l'articolo 1, relativo alle modalità per la determinazione dell'indennità di espropriazione, il relatore esprime il proprio parere favorevole; in pratica l'articolo 2 richiama alcuni articoli del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288 per gli interventi, da parte del Ministero dei beni culturali e ambientali, per quanto riguarda il ripristino dei monumenti, mentre l'articolo dispone a

tal fine lo stanziamento di 500 milioni di lire in quattro anni.

L'articolo 4 conferma la competenza dell'ingegnere capo del genio civile ad approvare i progetti così come è previsto nella legge 1° giugno 1971, n. 291, fino al limite di 300 milioni di lire.

L'articolo 5 dà la possibilità ai proprietari degli immobili, previo consenso di ciascuno di essi, di presentare perizie per comparti al fine di accelerare l'approvazione di queste ultime e quindi procedere all'affidamento dei lavori.

Per quanto riguarda l'articolo 6 la V Commissione bilancio ha proposto il seguente testo:

« Le somme dovute dall'amministrazione finanziaria al comune di Tuscania, in applicazione del primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modifiche ed integrazioni, sono calcolate anziché relativamente alle entrate riscosse da quel comune nell'anno 1972, sulle entrate realizzate nel 1975 relativamente ai ruoli posti in riscossione in questo anno concernenti le imposte arretrate non accertate e non riscosse per il medesimo anno 1972 ».

Concordo su questa modifica.

L'articolo 7 proroga al 31 dicembre 1976 il termine per la presentazione delle perizie per gli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico. La V Commissione bilancio si è espressa negativamente in ordine agli articoli 8 e 9. L'articolo 10 fissa al 31 dicembre 1978 il termine per la presentazione delle domande di finanziamento: in relazione a questo articolo, invito il Governo a fornire chiarimenti circa l'attuale disponibilità presso l'IMI dei fondi stanziati con l'articolo 27 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119; in mancanza di assicurazioni in proposito, chiederò la soppressione dell'articolo 10 perché sarebbe assurdo riaprire termini per la presentazione di domande quando i relativi fondi non sono più disponibili.

La V Commissione bilancio ha poi richiesto la introduzione del seguente articolo aggiuntivo recante l'indicazione della copertura della spesa:

« All'onere di lire 5.000 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede, rispettivamente, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro

per il 1974 e mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per il 1975.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Per quanto concerne i restanti articoli del disegno di legge n. 3952, che dopo lo stralcio ha assunto il numero 3952-*bis*, mi auguro che quanto prima si possa giungere alla loro approvazione.

A questo proposito resta in sospeso un problema di fondo; si tratta infatti di decidere se restare nell'ambito degli stanziamenti previsti oppure se, come ventilato da altre parti politiche, aumentare la spesa. Per esperienza penso che convenga limitare gli eventuali emendamenti in proposito a quelli che non implicano un aumento degli stanziamenti e questo al fine di accelerare l'approvazione del provvedimento; aprendo il discorso di una maggiore spesa, non faremmo altro che ritardare questa approvazione.

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Condivido le considerazioni svolte dall'onorevole Botta.

PRESIDENTE. Mi sono giunte, da parte del Presidente della Camera, vive sollecitazioni in ordine alla celerità dei lavori dei Comitati ristretti che in molte occasioni hanno finito col ritardare l'approvazione dei provvedimenti loro demandati.

Ora, in ordine al problema sollevato dall'onorevole Botta, in relazione all'eventuale aumento della spesa, prevista dal disegno di legge n. 3952-*bis* vorrei dire che l'esperienza passata ha dimostrato che richieste di questo genere conducono a dei notevoli ritardi nell'approvazione dei provvedimenti, soprattutto in una materia come questa in cui si tratta di completare delle opere rimaste incompiute.

Per queste ragioni vorrei pregare l'onorevole Botta e i componenti del Comitato ristretto di voler accelerare i loro lavori, limitando i suggerimenti agli aspetti tecnici, per poter nella prossima settimana, concludere i lavori.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TANI. Il gruppo comunista è disponibile ad impegnarsi al fine di portare avanti, in modo più rapido possibile, la discussione del

disegno di legge n. 3952-bis; peraltro non possiamo accettare in via pregiudiziale l'invito di non tentare di introdurre emendamenti tendenti ad aumentare gli stanziamenti in conseguenza delle istanze provenienti dalle comunità interessate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame degli articoli nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

Poiché ai primi cinque articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, si applicano a tutte le espropriazioni eseguite o da eseguirsi, ivi comprese quelle previste dall'articolo 20 del predetto decreto, in dipendenza dell'opera di ricostruzione del comune di Tuscania nei limiti degli interventi previsti dal decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

ART. 2.

Per il finanziamento degli interventi derivanti dall'applicazione degli articoli 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), h-bis), l); 5, limitatamente all'attuazione dei piani ivi previsti; 6; 8; 10 e 11, nonché, nel limite massimo di lire 500 milioni, per gli interventi consentiti dall'articolo 16 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 19.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.875 milioni all'anno per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978.

(È approvato).

ART. 3.

Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 1°

aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali e ambientali in ragione di lire 125 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1978.

(È approvato).

ART. 4.

Dopo l'ultimo comma della lettera e) dell'articolo 39-bis del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, che modifica l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, sono aggiunte le parole:

« Fatta salva la competenza sui progetti dell'ingegnere capo del genio civile di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291 ».

GUARRA. Dichiaro di votare contro, questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 39-*quater* del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, che modifica l'articolo 6 del decreto legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è aggiunto il seguente comma:

« Quando trattasi di immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Tuscania i proprietari degli immobili, previo consenso di ciascuno di essi, possono presentare perizie redatte per comparto. In tale caso è concesso un contributo unico ed un'anticipazione complessiva, salvo ripartizione delle somme tra i proprietari stessi. La documentazione di proprietà, all'atto della presentazione della perizia, può essere limitata ai soli certificati e planimetrie catastali, con riserva di completarla al

momento della presentazione del conto consuntivo dei lavori effettuati».

Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Le somme dovute dalla amministrazione finanziaria dello Stato al comune di Tuscania, in applicazione del primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono calcolate, anziché relativamente alle entrate riscosse da quel Comune nell'anno 1971, sulle entrate realizzate nel 1975 relativamente ai ruoli posti in riscossione in questo anno concernenti le imposte arretrate non accertate e non riscosse per il 1972.

Il relatore onorevole Botta, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

«Le somme dovute dall'amministrazione finanziaria al comune di Tuscania, in applicazione del primo comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, sono calcolate, anziché relativamente alle entrate riscosse da quel comune nell'anno 1972, sulle entrate realizzate nel 1975 relativamente ai ruoli posti in riscossione in questo anno concernenti le imposte arretrate non accertate e non riscosse per il medesimo anno 1972».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 7.

Limitatamente agli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Tuscania il termine per la presentazione delle perizie a corredo delle domande e delle domande dirette ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1976.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8.

ART. 8.

«I proprietari degli edifici ubicati nel centro storico del comune di Tuscania, ricostruiti in applicazione dell'articolo 16 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni sono esenti dai rimborsi previsti dal decreto ministeriale 7 giugno 1972, avente ad oggetto la determinazione delle modalità di recupero delle spese sostenute dallo Stato in favore di privati in occasione dei terremoti verificatisi nel febbraio e nel luglio 1971».

Avverto che la V Commissione ha espresso parere contrario su tale articolo e che, in base a tale parere, il Relatore ne ha proposto la soppressione.

Pongo in votazione l'articolo 8.
(*È respinto*).

L'articolo 8 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo 9.

ART. 9.

Alla lettera h) dell'articolo 39-bis del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, che modifica l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, sono aggiunte le parole: «ivi compresi gli immobili che abbiano riportati danni bellici, per i quali, a causa del sisma, non si sia potuto procedere alle ripartizioni o ricostruzioni».

Avverto che la V Commissione ha espresso parere contrario a tale articolo e che il relatore ne ha conseguentemente proposto la soppressione.

Pongo in votazione l'articolo 9.
(*È respinto*).

L'articolo 9 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo 10.

ART. 10.

Il secondo comma dell'articolo 27 del decreto-legge 1° aprile 1971, convertito nella legge 25 giugno 1971, n. 288, è sostituito dal seguente:

«Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed

alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, è fissato al 31 dicembre 1978 ».

Avverto che il Relatore ne ha proposto la soppressione, non avendo il Governo fornite assicurazioni sulla disponibilità dei fondi necessari.

Pongo in votazione l'articolo 10.

(È respinto).

L'articolo 10 si intende pertanto soppresso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Palumbo e Guarra hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 10-bis.

« Ai fini della commisurazione dei contributi di cui alla legge 26 maggio 1971, n. 288 e successive modificazioni ed integrazioni, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento della erogazione.

A tal fine l'ufficio del genio civile di Viterbo è tenuto a comunicare ai comuni interessati le variazioni alle tariffe-prezzi da esso compilate ai sensi delle vigenti leggi.

Tali variazioni saranno rese pubbliche mediante affissione nell'albo pretorio per la durata di trenta giorni.

Il consuntivo dei lavori effettivamente realizzati verrà computato con i prezzi variati come al precedente comma.

La misura del contributo verrà determinata sulla base della somma risultante dalla contabilità finale.

Per la determinazione del contributo spettante ai richiedenti che abbiano presentato perizie non giurate prima del 17 maggio 1973, verranno applicati i prezzi unitari in vigore all'atto della erogazione del contributo, su presentazione del consuntivo dei lavori aggiornato, asseverato con giuramento da parte del direttore dei lavori dinanzi al cancelliere della pretura competente ».

BOTTA, *Relatore*. Esprimo parere contrario in quanto mi sembra che preveda una procedura troppo complessa. Non bisogna dimenticare per altro che fino ad ora l'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 25 maggio 1971, n. 288, ha corrisposto sufficientemente alle esigenze delle popolazioni interessate e in special modo a quelle della zona di Toscana.

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento degli onorevoli Palumbo e Guarra di cui è già stata data lettura.

(È respinto).

Gli onorevoli Guarra e Palumbo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 10-ter.

« L'assegnazione di alloggi costruiti dal Genio civile e dalla GESCAL ai sensi della legge 25 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, si considera fatta in via precaria e provvisoria e fino al completamento dei lavori di riparazione dell'alloggio che alla data del sisma era occupato dalla famiglia terremotata.

L'amministrazione comunale, su comunicazione dell'ufficio del genio civile, trasmetterà all'IACP di Viterbo i nominativi degli assegnatari che in conseguenza della ultimazione dei lavori sull'immobile di proprietà dovranno lasciare libero l'alloggio provvisoriamente avuto in assegnazione.

L'IACP di Viterbo, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ricevuta dal comune provvederà ad iniziare la procedura nei modi di legge per la liberazione degli alloggi precariamente occupati ».

GUARRA. L'articolo aggiuntivo proposto tende ad evitare un fatto che si verifica non solo a Toscana ma in tutti i paesi colpiti da sisma e dove si verificano interventi della GESCAL o interventi immediati del Genio civile; in pratica si tratta di revocare l'assegnazione degli alloggi costruiti dal Genio civile quando l'assegnatario abbia proceduto alla ricostruzione dell'alloggio di sua proprietà; questo al fine di mettere a disposizione l'alloggio ad altri cittadini meno fortunati.

BOTTA, *Relatore*. Ho già fatto presente nel Comitato ristretto che, a mio giudizio, si tratta di un problema che non può essere affrontato in questa sede, essendo disciplinate da norme di carattere generale: al massimo potrebbe essere presentato un ordine del giorno in proposito.

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo proposto e si riserva di decidere nel caso fosse presentato un ordine del giorno sullo stesso problema.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

GUARRA. Ritiro l'articolo aggiuntivo e lo trasformerò in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Botta, su conforme parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 10-*quater* che in caso di approvazione diventerà articolo 10.

ART. 10-*quater*.

« All'onere di lire 5.000 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976 si provvede, rispettivamente, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974 e mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per il 1975.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Palumbo e Guarra hanno presentato il seguente ordine del giorno che riproduce il contenuto dell'articolo aggiuntivo da loro proposto e successivamente ritirato:

« La Commissione lavori pubblici,

invita il Governo

à disporre che l'assegnazione di alloggi costruiti dal genio civile e dalla GESCAL ai sensi della legge 25 maggio 1971, n. 288, e successive modificazioni ed integrazioni, si consideri fatta in via precaria e provvisoria e fino al completamento dei lavori di riparazione dell'alloggio che alla data del sisma era occupato dalla famiglia terremotata.

A tal fine l'amministrazione comunale, su comunicazione dell'ufficio del genio civile, trasmetterà all'IACP di Viterbo i nominativi degli assegnatari che in conseguenza della ultimazione dei lavori sull'immobile di proprietà dovranno lasciare libero l'alloggio provvisoriamente avuto in assegnazione.

L'IACP di Viterbo, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ricevuta dal comune provvederà ad iniziare la procedura nei modi di legge per la liberazione degli alloggi precariamente occupati. (0/3952-ter/1/9)

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'onorevole La Bella ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavori pubblici,

atteso che l'articolo 16 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1961, n. 288, prevedeva lo stanziamento di 2.000 milioni di lire da utilizzare, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per l'esecuzione di opere di pronto intervento nei comuni del viterbese colpiti dal terremoto del 6 gennaio 1971;

considerato altresì, che per il centro storico di Tuscania, in considerazione che la ricostruzione di quel centro deve comportare il recupero di valori artistici, storici e architettonici, da restituire al patrimonio culturale del paese, il quarto comma dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 119, opportunamente modificato, con il secondo comma dell'articolo 39-*quater* della legge 17 maggio 1973, n. 205, concede per la ricostruzione di edifici siti nel centro storico, contributi dello Stato, in misura unica, pari all'89,5 per cento del costo della ricostruzione;

considerato infine, che il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, il 7 giugno 1972 emanavano il decreto congiunto per il recupero delle somme impiegate per il « pronto intervento » di cui al ricordato articolo 16, differenziando percentualmente il recupero stesso a seconda il reddito delle persone fisiche, beneficiarie, delle società e degli enti collettivi beneficiari e che di conseguenza si viene a verificare una differenziazione di trattamento tra i proprietari d'immobili ricostruiti o da ricostruire nello stesso centro storico,

invita il Governo

a modificare il decreto di cui in premessa, nel senso che i rimborsi dovuti dai proprietari di immobili siti nel centro storico di Tuscania, siano rapportati agli effettivi benefici a cui sono stati ammessi i proprietari che hanno ricostruito o ricostruiranno usufruendo delle norme di cui al secondo comma dell'articolo 39-*quater* della legge 17 maggio 1973, n. 205.

(0/3952-ter/2/9)

LA BELLA. Invito il Governo ad accettarlo.

BOTTA, *Relatore*. Aderisco, anche a nome del gruppo della democrazia cristiana, all'ordine del giorno presentato dall'onorevole La Bella. In pratica esso riproduce il contenuto di un articolo che noi avevamo accettato in sede di gruppo informale di lavoro.

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto l'ordine del giorno La Bella.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Chiedo in caso di approvazione di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis); e delle proposte di legge Bonomi e Ciccardini: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Tuscania (442); Cervone ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878); Trantino ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (1945); La Bella ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946); La Torre ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del di-

cembre 1972 e del gennaio 1973 (1994); Urso Salvatore ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738); Iozzelli: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071); Castellucci ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto (3344); de' Cocci: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478); Strazzi ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657); Benedetti ed altri: Rifiinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno: « Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali », e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi e Ciccardini: « Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Tuscania »; Cervone ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo »; Trantino ed altri: « Modifica de-

gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate»; La Bella ed altri: « Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo »; La Torre ed altri: « Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 »; Urso Salvatore ed altri: « Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 »; Iozzelli: « Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 »; Castellucci ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto »; de' Cocci: « Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 »; Strazzi ed altri: « Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto » e Benedetti ed altri: « Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti ».

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito il seguito della discussione di questi provvedimenti è rinviato ad altra seduta in attesa che il Comitato ristretto concluda i suoi lavori.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Bonifazi ed altri: Rifinanziamento della legge 2 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (446); Bardotti ed altri: Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (587).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonifazi ed altri: « Rifinanziamento della legge 2 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena »; Bardotti ed altri: « Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano ».

LAPENTA, *Relatore*. Propongo il rinvio del seguito della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Beccaria ed altri: Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto (3434).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Beccaria, Calveti, Andreoni, Azzaro, Bertè, Bianchi Fortunato, Boldrin, Bonalumi, Borghi, Botta, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Castellucci, Cattaneo Petrini Giannina, Colombo Vittorino, De Maria, Fusaro, Isgrò, La Loggia, Lapenta, Luraschi, Maggioni, Mancini Vincenzo, Marocco, Marzotto Caotorta, Mattarelli, Mazzotta, Miotti Carli Amalia, Padula, Patriarca, Perrone, Prandini, Rognoni, Sangalli, Tantalò, Tarabini, Vaghi, Verga e Zolla: « Modifiche delle leggi 18 aprile 1962, n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti la costruzione di edifici di culto ».

L'onorevole Luraschi ha facoltà di svolgere la relazione.

LURASCHI, *Relatore*. La proposta di legge al nostro esame si riallaccia a provvedimenti di natura legislativa che si riferiscono alla costruzione, ricostruzione, rifacimento, ampliamento e consolidamento di edifici di culto, intesi, come abbiamo già visto in altre occasioni, in senso lato, cioè comprensivi dei locali per le attività parrocchiali, gli uffici e la residenza del parroco e successivamente ampliato alla residenza dei sacerdoti adibiti al servizio della parrocchia, purché la residenza fosse nel complesso parrocchiale.

La legge n. 2522 del 1952 è stata completamente rielaborata con legge 18 aprile 1962, n. 168, che prevede due forme di intervento; la prima completa e diretta dello Stato, l'altra basata su contributi costanti per 35 anni nella misura del 4 per cento sulla spesa ammessa a contributo per le regioni dell'Italia settentrionale e del 5 per cento per le regioni dell'Italia centrale e meridionale in base alla legge 10 agosto 1950, n. 646.

Queste norme calcavano la felice esperienza costituita dalla attuazione delle leggi n. 408 e n. 659; inoltre, si prevedeva che il provvedimento operasse dal 1961-1962 al 1970-1971 ed il limite di spesa per questi contributi era fissato in lire 350 milioni annue per tutto il decennio.

Nel 1973 proprio la nostra Commissione approvò la legge 17 giugno 1973, n. 444, che aveva alcuni punti qualificanti e che innovava nei confronti della legge 18 aprile 1962, n. 168.

Il primo punto qualificante riguardava la proroga delle provvidenze previste nell'articolo 4 al 1978; il secondo punto concerneva la precisazione che per clero parrocchiale si doveva intendere il clero adibito al servizio della parrocchia e residenze annesse al complesso parrocchiale.

Il terzo punto qualificante consisteva nello stabilire che gli edifici di culto costruiti in base all'articolo 1 della legge n. 168 a totale carico dello Stato, e con lavori al rustico potessero essere completati con la corresponsione per più anni di contributi statali.

L'altro punto qualificante della legge n. 444 era dato dal fatto che il contributo veniva portato da 350 a 500 milioni di lire annuali fino al 1978.

In questi due anni di applicazione della legge n. 444 si è constatato però che ben pochi, se non pochissimi ordinariati diocesani hanno potuto godere o continuare a

godere dei benefici previsti dalle leggi nn. 168 e 444 per diversi motivi che sono a tutti noti, e che derivano dal rincaro vertiginoso del prezzo del denaro, dalla difficoltà di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, dalla difficoltà di attuare disposizioni urbanistiche, da difficoltà di carattere paesaggistico e ambientale, da difficoltà burocratiche insite sempre in simili procedure.

Per tutta questa serie di ragioni è stata presentata questa proposta di legge in cui viene elevato il contributo costante annuale dal 4 al 7 per cento nelle zone dell'Italia settentrionale, dal 5 all'8 per cento nelle zone dell'Italia centrale e meridionale.

Come gli onorevoli colleghi si saranno resi conto dalla seppure succinta relazione, è accaduto sovente che gli ordinariati diocesani non hanno avuto nemmeno la possibilità di far fronte alla parte della spesa non coperta dal contributo dello Stato e che è aumentata ulteriormente per il crescente costo del denaro.

Per queste ragioni, la proposta di legge al nostro esame, prevede, all'articolo 1, che il contributo da parte dello Stato venga portato al 7 e all'8 per cento; col secondo articolo si prevede che le somme stanziare negli anni precedenti come contributi e non utilizzate, vuoi per revoche della concessione dei contributi da parte del Ministero dei lavori pubblici, vuoi per rinunzie da parte degli ordinariati diocesani vengano utilizzate con il tasso di interesse aggiornato al 7 e all'8 per cento.

L'articolo 3 evidenzia come il limite di impegno della spesa rimanga invariato e non ci sia quindi aumento di spesa; è evidente però che questo comporterà che si potrà costruire di meno, ma il provvedimento è stato predisposto proprio perché si possa almeno costruire qualcosa, tenendo presente che si tratta di rendere frequentabili o abitabili chiese cadenti, case parrocchiali e locali annessi agli edifici di culto. Per queste ragioni, invito la Commissione ad approvare la proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TODROS. Il gruppo comunista ha accettato di richiedere l'assegnazione di questa proposta di legge in sede legislativa proprio perché, come stabilisce l'articolo 3, essa non comporta variazioni del limite di impegno

della spesa, ma adegua solamente i contributi al nuovo costo del denaro. Questo evidentemente significa — e ci teniamo che resti a verbale — che questa legge non deve essere la premessa per chiedere poi nuovi finanziamenti integrativi, in conseguenza del più limitato numero di opere realizzate in conseguenza dell'aumento del contributo dello Stato; questo non perché noi abbiamo una posizione aprioristica contro la costruzione di edifici per il culto, ma perché riteniamo che in questo momento ci siano altre scelte prioritarie che devono essere tenute presenti sia in relazione allo stato di crisi economica che attraversa il paese, sia in una visione che individua elementi di progresso civile, sociale e spirituale, più che nella costruzione di edifici per il culto, nella garanzia del lavoro ed in condizioni sociali avanzate. In questo senso e con queste precisazioni il gruppo comunista accede all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LURASCHI, Relatore. Non ho nulla da aggiungere a quanto già detto.

ARNAUD, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Sono favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

I contributi costanti per 35 anni, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, vengono concessi, a partire dall'esercizio finanziario 1975, nella misura del 7 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Per le opere da eseguire nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646, la misura del contributo è elevata all'8 per cento.

(È approvato).

ART. 2.

Le misure del contributo stabilite nell'articolo precedente possono essere appli-

cate anche nella redistribuzione di eventuali somme iscritte nel bilancio di esercizi precedenti, resesi disponibili in seguito a revocche da parte del Ministero dei lavori pubblici o a rinunzie da parte degli ordinari diocesani.

(È approvato).

ART. 3.

Il limite di impegno relativo alla spesa in annualità, previsto dall'articolo 5 della legge 17 giugno 1973, n. 444, che proroga fino all'esercizio finanziario 1978 le norme di cui al capo II della legge 18 aprile 1962, n. 168, rimane invariato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971 » (3952-ter).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bargellini, Benedikter, Bortot, Botta, Calvetti, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Conte, Cusumano, Federici, Fusaro, Giglia, Giudiceandrea, Guarra, La Bella, Lapenta, Luraschi, Mantella, Miceli Salvatore, Perrone, Picchioni, Piccone, Sboarina, Sbriziolo De Felice Eirene. Tani, Todros.

Proposta di legge BECCARIA ed altri: « Modifiche delle leggi 18 aprile 1962,

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1975

n. 168, e 17 giugno 1973, n. 444, concernenti
la costruzione di edifici di culto » (3434).

Presenti e votanti 26

Maggioranza 14

Voti favorevoli 24

Voti contrari 2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bargellini, Benedikter, Bortot, Botta, Cal-
vetti, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Con-

te, Cusumano, Federici, Fusaro, Giglia,
Giudiceandrea, Guarra, La Bella, Lapenta,
Luraschi, Mantella, Miceli Salvatore, Per-
rone, Picchioni, Piccone, Sboarina, Sbriziolo
De Felice Eirene, Tani, Todros.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO